



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore AUGELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 2013

Norme di indirizzo in materia di politiche integrate per la sicurezza
e la polizia locale

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, che ripropone il testo unificato adottato nella passata legislatura dalla Commissione Affari Costituzionali, affronta unitariamente sia il tema del coordinamento istituzionale in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale, previsto dall'articolo 118 della Costituzione, sia il tema della riforma della polizia locale, anche al fine di promuoverne l'omogeneità a livello nazionale.

Si tratta di una scelta importante ed utile perché non bisogna mai dimenticare che l'esigenza di dare un nuovo assetto normativo alla polizia locale nasce dalle trasformazioni in atto nelle nostre città e dalla diffusa domanda di sicurezza delle comunità locali.

Domanda di sicurezza che nasce soprattutto dalla rapidità delle trasformazioni derivate dal rapido mutamento della società, trasformazioni che producono nuove opportunità, ma che si manifestano anche con lo sviluppo di quell'insieme di comportamenti, che non sono solo criminali, ma più spesso solo incivili, e che sono la causa di quel diffuso disordine fisico e sociale (sporcizia, schiamazzi, graffiti, auto e rifiuti abbandonati, mancato rispetto delle regole di convivenza quotidiana) che rende sempre meno piacevole e talvolta insicuro attraversare lo spazio pubblico delle città, con ciò accrescendo la percezione di insicurezza negli spazi di vita ordinaria.

Per non parlare dei mercati illegali, dallo spaccio alla prostituzione, che creano talvolta delle vere e proprie zone «off limits».

Una sensazione di precarietà e di perdita dei propri riferimenti nello spazio urbano (i negozi di vicinato, le persone conosciute)

che tanta parte hanno nel diffondersi dell'insicurezza nelle città.

Come si vede i problemi di insicurezza, oltre che con i fenomeni criminali, hanno anche molto a che vedere con il modo di essere delle città, con la loro organizzazione fisica (dal degrado di certe aree, alla carente manutenzione di altre, alla poca illuminazione di altre ancora) e con una insufficiente regolazione della vita sociale.

Per questo i problemi di sicurezza urbana non possono essere affrontati solo nei termini di un più efficace contrasto della criminalità, anche se questo rimane indispensabile, ma occorre anche riscoprire e ristabilire regole condivise nell'uso delle città e in particolare dei suoi spazi pubblici.

Ecco perché in un documento da tutti condiviso - sindacati e associazioni professionali della polizia locale, Forum italiano per la sicurezza urbana, Anci (Associazione nazionale dei comuni italiani, Upi (Unione delle province italiane) e Conferenza delle regioni - si parla della polizia locale come del «regolatore della vita sociale» nelle città e si considera questo il suo compito primario.

C'è infatti un'indubbia centralità della polizia locale nelle politiche che mirano a migliorare la sicurezza urbana. La polizia locale del nostro Paese, infatti, quando è ben organizzata, assolve a tre funzioni fondamentali per la sicurezza:

- è presente nello spazio pubblico per regolare la vita ordinaria e civile che lì si svolge;

- collabora con gli altri servizi della pubblica amministrazione per migliorare la qualità dello spazio pubblico (dalla manutenzione dei parchi e delle strade all'intervento

per i tanti fenomeni di marginalità che popolano le nostre città, e tanto altro);

– collabora con le forze di polizia dello stato nel contrasto della criminalità e nel mantenimento dell'ordine pubblico;

ed è proprio questa funzione di cerniera a rendere la polizia locale così importante.

Questi sono i compiti della polizia locale che via via sono andati crescendo negli ultimi anni. Una crescita di compiti basata su una legislazione parziale o sui pronunciamenti della magistratura che presenta vuoti e discontinuità che talvolta ne limita l'attività.

Non si tratta dunque di attribuire nuovi compiti alla polizia locale, quanto piuttosto di fornire un quadro giuridico univoco per la sua operatività e un minimo comune denominatore valido su tutto il territorio nazionale che consenta, da un lato, un efficace coordinamento tra ordine e sicurezza pubblica, di competenza dello Stato, e polizia amministrativa locale, di competenza delle regioni, e dall'altro, una piena collaborazione tra le Forze di polizia nazionali e la polizia locale; obiettivi, peraltro, indicati esplicitamente dall'articolo 118 della Costituzione.

Il disegno di legge prevede di rafforzare gli strumenti istituzionali del coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali e riconosce, senza ambiguità, alla polizia locale il carattere di organo di polizia del comune o della provincia o della città metropolitana, in parallelo, ma senza sovrapposizioni, rispetto alle polizie nazionali, che sono l'organo di polizia dello Stato.

Oltre a dare forza di legge alla pratica degli accordi in materia di sicurezza tra Stato, enti locali, – comuni in primo luogo – e regioni, prevede anche una sede istituzionale di confronto in materia di sicurezza tra Stato e regioni, che oggi manca, per facilitare l'incrocio delle competenze statali in materia di ordine e sicurezza pubblica con quelle regionali in materia di polizia amministrativa locale.

In tema di polizia locale, il presente disegno di legge contiene una definizione della funzione di polizia locale, delle modalità del suo esercizio, delle specifiche qualifiche di polizia locale da attribuire agli operatori e dei conseguenti poteri, della dimensione minima che debbono avere le strutture per rendere un servizio adeguato e rispondente realmente alle domande della comunità. Quattro punti che rappresentano l'architrave del disegno di riforma.

Quanto agli strumenti operativi il presente disegno di legge presenta soluzioni innovative e convincenti su una serie di questioni aperte da anni e la cui soluzione permetterà una generale qualificazione dell'attività delle strutture di polizia locale. Tra queste vale la pena ricordare:

– la possibilità di accesso ai sistemi informativi del Dipartimento della pubblica sicurezza che consentano agli operatori di polizia locale di svolgere appieno le proprie funzioni di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria;

– il numero unico nazionale a tre cifre per accedere alle strutture di polizia locale;

– l'obbligo della formazione e la costituzione da parte delle regioni di adeguate strutture formative per la polizia locale;

– la definizione di procedure innovative per un'adeguata selezione dei comandanti e il loro inserimento nei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Prevede l'equiparazione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e infortunistici degli operatori di polizia locale a quelli vigenti per gli operatori delle diverse polizie nazionali perché non si possono richiedere a questi particolari operatori di polizia prestazioni qualificate, prevalentemente sulla strada e in contesti complessi senza adeguare i loro trattamenti a quelli vigenti in generale per gli altri operatori di polizia.

Sull'armamento si conviene sulla necessità di superare la disciplina attuale e di prevedere che gli operatori di polizia locale portino sempre l'arma in dotazione.

Inoltre, si riporta la polizia locale nel contratto pubblicistico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 - come per le altre Forze di polizia ad ordinamento nazionale, come per i magistrati, per i professori universitari, per i vigili del fuoco e i dirigenti di carriera della polizia penitenziaria.

Passando all'illustrazione dell'articolato, va sottolineato che il disegno di legge si fonda su quattro principi costituzionali: la competenza dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica (articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione); la competenza legislativa delle regioni in materia di polizia amministrativa locale (articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione); la previsione di una legge nazionale di coordinamento tra le due materie (articolo 118, terzo comma, della Costituzione); la disciplina statale delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane (articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione).

Il titolo del disegno di legge individua esattamente gli ambiti di intervento - le politiche integrate per la sicurezza e la polizia locale - a cui sono dedicati i due capi centrali del corpo normativo. Si tratta dunque di un intervento legislativo che, in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, disciplina organicamente le forme di coordinamento tra lo Stato e le regioni nella materia «ordine pubblico e sicurezza», attraverso la previsione di strumenti di promozione e di realizzazione di politiche integrate tra i diversi livelli istituzionali e l'introduzione, nel rispetto delle rispettive attribuzioni e competenze, a livello operativo, di forme di cooperazione tra polizie nazionali e polizia locale. Contestualmente e in maniera complementare, una più stretta collaborazione non solo istituzionale ma anche operativa tra le diverse «forze» presenti sul territorio richiede una rivisitazione dell'organizzazione della polizia locale e del ruolo dei suoi operatori. Il processo di ammodernamento

legislativo della normativa finora vigente, la legge quadro n. 65 del 1986, è stato già avviato da alcune regioni con l'approvazione di leggi regionali che hanno sostanzialmente disapplicato quelle disposizioni statali relative ad ambiti divenuti, a seguito della riforma costituzionale del 2001, di competenza legislativa residuale regionale.

Il presente disegno di legge porta a compimento tale processo, attraverso l'integrale abrogazione della legge n. 65 del 1986 e l'approntamento di una disciplina certamente più coerente rispetto ad un ordinamento costituzionale ed un contesto istituzionale e sociale profondamente mutato. In particolare l'articolo 1, in applicazione dei citati principi costituzionali, individua oggetto e finalità: la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità mediante il concorso, nell'ambito delle rispettive competenze, di comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato, a cui è dedicato il capo II; il coordinamento tra le forze di polizia dello Stato e la polizia locale, normato nel capo III.

Le definizioni di politiche locali per la sicurezza e di politiche integrate per la sicurezza sono fornite dall'articolo 2, che qualifica le prime come azioni dirette al mantenimento e miglioramento delle condizioni di ordinata e civile convivenza e di coesione sociale nelle città e nel territorio regionale, esercitate attraverso le competenze proprie dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni e le seconde come azioni volte ad integrare le politiche locali per la sicurezza poste in essere dagli enti locali e le responsabilità dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza.

All'articolo 3 si definiscono i poteri del sindaco in relazione alle ordinanze di cui all'articolo 54 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

All'articolo 4, invece, si definiscono i regolamenti di polizia locale.

Il capo II individua appunto una serie di strumenti e modalità relazionali tra i vari soggetti pubblici, locali e centrali, finalizzata ad integrare le rispettive politiche in materia di sicurezza. Tra gli strumenti di promozione individuati dall'articolo 5, grande rilevanza è riservata agli accordi. Gli accordi possono essere promossi, d'intesa con il prefetto, dal sindaco, dal presidente della provincia e dal presidente della città metropolitana; sono stipulati tra questi soggetti e il prefetto del capoluogo di provincia per intervenire in una serie di campi ed ambiti individuati dall'articolo 6. Nei medesimi campi di intervento è prevista la possibilità di stipulare accordi tra le regioni e il Ministero dell'interno, così come è previsto che il Ministero dell'interno, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, ovvero su richiesta degli stessi, può promuovere la conclusione di accordi quadro per il coordinamento, nei territori regionali, delle politiche integrate per la sicurezza.

La verifica dello stato di attuazione degli accordi, disciplinata dall'articolo 7, deve avere una cadenza almeno annuale ed è svolta dagli stessi soggetti che li hanno stipulati ed eventualmente, previa intesa con questi, anche da altri soggetti pubblici o associazioni interessati.

Oltre all'utilizzo dello strumento pattizio, rimane ovviamente confermata la possibilità che il sindaco, il presidente della provincia e il presidente della città metropolitana, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dispongano, su richiesta motivata dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, la collaborazione della polizia locale, con le Forze di polizia statali per specifiche operazioni o a seguito degli accordi di cui all'articolo 6.

Funzionale alla realizzazione di efficaci politiche di sicurezza e di contrasto ai fenomeni che generano insicurezza è una fattiva attività di scambio reciproco di informazioni tra tutti i soggetti istituzionali, espressamente prevista dall'articolo 8.

L'esigenza di un coordinamento complessivo delle politiche anche su scala regionale è alla base dell'istituzione, prevista all'articolo 9, di Conferenze regionali in materia di sicurezza integrata. Le Conferenze sono convocate, una per ogni regione, con cadenza almeno annuale, dal Ministro dell'interno e da questi presiedute. L'ordine del giorno e i soggetti che vi partecipano sono individuati dal Ministro dell'interno e dal presidente della regione.

Il capo III riforma organicamente la polizia locale, disponendo sia in merito alle funzioni sia riguardo agli aspetti più propriamente ordinamentali, nel rispetto delle specifiche prerogative locali. Si tratta di una serie di disposizioni che ridefiniscono il ruolo professionale della polizia locale e intervengono anche sulla qualificazione professionale e sull'operatività degli operatori di polizia locale. Si tratta di un impianto fortemente innovativo che definisce finalmente in maniera diretta e unitaria ruolo, qualifica specifica e dipendenza istituzionale degli operatori di polizia locale. In particolare, l'articolo 10 definisce le funzioni di polizia locale come «l'insieme delle attività di prevenzione e contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali e regionali, ovvero i regolamenti locali». Vengono poi, per la prima volta, elencate le specifiche molteplici attività che la polizia locale è istituzionalmente e quotidianamente deputata a svolgere, con una elencazione che conferma la complessità e la poliedricità del nuovo ruolo. Si tratta di funzioni che il personale di polizia locale svolge nell'ambito del territorio di appartenenza ovvero quello degli enti associati, adeguando in tal modo l'ambito di operatività territoriale della polizia locale.

L'articolo 11, con l'evidente fine di uniformare su tutto il territorio nazionale l'articolazione funzionale degli operatori di polizia, individua le qualifiche del personale in agenti, sottufficiali addetti al controllo (ispettori), ufficiali addetti al coordinamento

e controllo (commissari), ufficiali responsabili di area (commissari superiori) e comandanti dei Corpi di polizia locale. Dette qualifiche giuridiche, attribuite direttamente dal sindaco, dal presidente della provincia o della città metropolitana all'atto dell'assunzione in ruolo, esprimono una funzione unitaria di polizia locale come l'insieme delle funzioni effettivamente espletate, comprese sia quelle di derivazione statale (come le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza) sia quelle di polizia amministrativa che derivano dalle competenze proprie dei comuni e delle province. Rimane ovviamente confermato il potere del prefetto in ordine all'attribuzione e alla perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza, vicende che si ripercuotono sulla permanenza della qualifiche di polizia locale. Per assumere ciascuna di queste qualifiche occorre superare uno specifico corso disciplinato e curato dalle regioni (comma 8). Il comma 9 ripropone quanto già previsto dalla legge quadro del 1986 riguardo ai compiti esclusivi del comandante, ai rapporti con i collaboratori e al particolare rapporto di fiducia che lo lega all'amministratore di riferimento (sindaco, presidente della provincia e, ora, presidente della città metropolitana e presidente della forma associativa). L'ultimo comma, infine, afferma un importante e necessario principio di esclusività dello svolgimento delle funzioni proprie di polizia locale.

L'articolo 12 disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia locale introducendo importanti novità, anche di tipo operativo. È innanzitutto richiamato l'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, per attribuire ai comuni singoli e associati, alle province e alle città metropolitane la titolarità delle funzioni di polizia locale connesse alle competenze loro attribuite dalle regioni e dallo Stato; a tal fine costituiscono Corpi di polizia locale, a carattere municipale, intercomunale o provinciale.

È espressamente richiamato l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, per affermare che la potestà legislativa regionale in materia di polizia amministrativa locale si esercita anche in ordine ai requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione, anche in forma associata, dei Corpi di polizia locale.

Con riguardo all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, viene confermata la disciplina già prevista dall'articolo 5 della legge quadro n. 65 del 1986 con alcune precisazioni ed integrazioni. Per le attività di polizia giudiziaria è specificato che il personale di polizia locale di cui l'Autorità giudiziaria, anche in ottemperanza di appositi accordi con il sindaco o il presidente della provincia o della città metropolitana, si avvale dipende operativamente dalla stessa e che qualora l'Autorità giudiziaria disponga, con proprio provvedimento, che il personale della polizia locale svolga per determinate e specifiche indagini attività al di fuori del territorio di competenza, eventuali spese aggiuntive conseguenti alla missione stessa sono poste immediatamente a carico del Ministero della giustizia.

Con riguardo alle attività di pubblica sicurezza è ribadito che il personale della polizia locale dipende dalla competente autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto delle intese intercorse e, si è specificato, per il tramite del comandante della polizia locale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, nell'esercizio delle attività derivanti dagli accordi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *c*), del disegno di legge cioè che il Ministro dell'interno impartisce e aggiorna annualmente le direttive per la realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani coordinati di controllo del territorio da attuare a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e comandi dell'Arma dei carabinieri e, per i servizi pertinenti alle attività d'istituto, del Corpo della

Guardia di finanza, con la partecipazione di contingenti dei Corpi o servizi di polizia municipale previa richiesta al sindaco, o nell'ambito di specifiche intese con la predetta autorità, prevedendo anche l'istituzione di presidi mobili di quartiere nei maggiori centri urbani, nonché il potenziamento e il coordinamento, anche mediante idonee tecnologie, dei servizi di soccorso pubblico e pronto intervento per la sicurezza dei cittadini. I medesimi accordi prevedono le modalità di cooperazione delle polizie locali con quelle nazionali per tutelare la sicurezza locale, la sicurezza pubblica e l'ordinata e civile convivenza delle comunità.

L'articolo si chiude con la disciplina delle operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza, consentite esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza e - ferma restando la disciplina regionale per le missioni del personale della polizia locale nel territorio regionale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale - con la disciplina delle missioni esterne al territorio regionale.

L'articolo 13 ribadisce la potestà regolamentare dei comuni, delle province e delle città metropolitane nel definire l'organizzazione della polizia locale. Tale potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei parametri individuati dalle regioni. Le regioni, oltre a definire requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione dei Corpi di polizia locale, nonché la qualificazione del personale, disciplinano, nell'ambito della propria potestà legislativa in materia di polizia amministrativa locale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, una serie di ambiti, elencati nell'articolo 14. La potestà legislativa regionale riguarda l'ordinamento della polizia locale; le modalità, i tempi e i requisiti per l'istituzione dei Corpi di polizia locale (è previsto che il numero minimo di operatori necessari per la costituzione del corpo stesso non può comunque essere inferiore a quindici operatori, escluso

il comandante); le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi (escluse ovviamente le armi); le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado per gli operatori di polizia locale della stessa regione, nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso; le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento diversi dai distintivi di grado (come per esempio quelli derivanti dall'anzianità di servizio, da meriti sportivi, da atti di eroismo rilasciati da associazioni riconosciute o con atti di pubbliche amministrazioni); la formazione e l'aggiornamento professionale del personale neoassunto e di quello già in servizio costituendo strutture formative regionali o interregionali di polizia locale; nonché l'organizzazione di corsi periodici di preparazione ai concorsi per le assunzioni in polizia locale. Alcune di queste competenze erano già previste nella legge quadro del 1986 (e quindi già disciplinate), altre derivano dall'ampliamento della potestà legislativa delle regioni operata dalla riforma costituzionale del 2001; per facilitare un'auspicabile omogeneità sull'intero territorio nazionale, è prevista la possibilità di definire accordi in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nel settore, in campo nazionale, di cui all'articolo 20 del presente disegno di legge.

L'articolo 15 promuove lo svolgimento di funzioni associate di polizia locale, stabilendo il limite minimo di quindici operatori per ciascuna struttura, al di sotto del quale i comuni devono associarsi. Tale numero è da considerarsi adeguato e necessario affinché la struttura di polizia locale sia in grado di svolgere l'insieme delle funzioni che è ora chiamata a svolgere. Qualora i comuni con meno di quindici operatori non provvedano ad associarsi, spetta alle regioni disciplinare le modalità di esercizio del servizio, eventualmente prevedendo l'attribuzione alla provincia di quelle funzioni di polizia locale che non possono essere adeguatamente eser-

citare dai comuni, previa stipula di apposito accordo fra il presidente della provincia e il sindaco del comune interessato. Della costituzione di tali accordi e della cessazione dei loro effetti è data tempestiva comunicazione al prefetto.

La costituzione di Corpi è ora considerata obbligatoria anche per gli enti locali diversi dai comuni e dalle province e dalle città metropolitane, quali gli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali (articolo 16).

L'articolo 17, con l'intento di assicurare una sempre maggiore qualificazione dei comandanti di polizia locale, prevede che gli stessi debbano seguire e superare un corso di formazione organizzato dalle regioni e, al fine di garantirne una certa omogeneità di contenuti, disciplinato dalla Conferenza unificata. Con il superamento del corso si consegue l'idoneità all'iscrizione negli elenchi di evidenza pubblica istituiti da ciascuna regione. La disposizione prevede che l'incarico di comandante, ferma restando la disciplina per l'accesso al pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, possa essere attribuito solo a personale di comprovata formazione ed esperienza con riferimento ai compiti specifici affidati, scelto tra coloro che hanno conseguito l'idoneità.

L'articolo 18 introduce delle norme interpretative dei commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997, che prevedono rispettivamente che i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione, e pure che le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone e che a tale personale sono inoltre conferite le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico. Le disposizioni preve-

done che il comma 133 dell'articolo 17 si interpreta nel senso che al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone spettano le funzioni previste dal comma 132 del medesimo articolo per i dipendenti comunali e cioè le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata previste dal codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992); è altresì previsto che detto personale può disporre la sanzione accessoria della rimozione del veicolo del trasgressore ai sensi dell'articolo 159 del codice della strada e può accertare e contestare violazioni relative alla circolazione lungo le vie e corsie riservate a determinate categorie di utenti, nonché alle fermate e alla sosta in aree riservate a particolari categorie di utenti come disciplinate dai regolamenti comunali in tema di occupazione di spazi e aree pubbliche. È previsto che il personale di cui al citato comma 132 appartenente a società di gestione dei parcheggi procede all'accertamento e alla contestazione delle violazioni in materia di sosta e di fermata limitatamente alle aree oggetto di concessione e alle parti di strada di immediata adiacenza delle aree in questione e viene precisato che, ai fini dell'applicazione del medesimo articolo 17, comma 132, della legge n. 127 del 1997, per aree oggetto di concessione si intendono le aree di circolazione, comunque limitrofe a quelle destinate al parcheggio. È infine previsto che il personale delle società di gestione dei parcheggi e il personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone dipende operativamente dal comandante della polizia locale e provvede all'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui sopra mediante la redazione e la sottoscrizione del verbale di accertamento nelle forme e con le modalità previste dal vigente decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e con l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2669 e 2700 del codice civile.

Il progetto affronta molti problemi pratici per l'effettivo e qualificato esercizio dell'attività di polizia locale proponendo una serie di disposizioni finalizzate a migliorare e a potenziare l'operatività della polizia locale.

L'articolo 19 dispone la possibilità di rilevare gli incidenti stradali senza feriti ad altri soggetti professionalmente educati con corsi di aggiornamento professionale e qualifica rilasciata dalla locale prefettura onde sollevare gli organi di polizia stradale da ulteriori incombenze.

In materia di armamento, all'articolo 20, il disegno di legge dispone che gli operatori di polizia locale portano le armi in dotazione senza licenza e senza limiti territoriali. L'annullamento dei limiti territoriali trova la sua ragione d'essere nel consentire una libertà di movimento agli operatori che, oggi, con sempre maggiore frequenza lavorano in realtà diverse rispetto a quelle abitative spostandosi fra territori di diversi comuni e spesso a cavallo fra regioni diverse. In questa previsione, gli operatori della polizia locale portano l'arma in via continuativa e sono soggetti agli obblighi di custodia (per cui anche fuori servizio) e quindi anche al di fuori del territorio in cui operano. Inoltre si consente una maggiore libertà di movimento in casi di interventi anche stagionali svolti a favore di enti di più piccole dimensioni ed in occasioni di particolare interesse pubblico. Mentre il permanere del limite territoriale sottopone gli operatori ad una lunga serie di autorizzazioni che non trovano idonea motivazione. L'articolo affronta inoltre il delicato tema degli strumenti di autotutela prevedendo espressamente che gli operatori di polizia locale ne possono essere dotati. Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, e dunque non classificabili come armi, si intendono, tra gli altri, il casco protettivo, il giubbotto antiproiettili, lo *spray*, il bastone estensibile e il cuscino per il trattamento sanitario obbligatorio.

L'articolo 21 dispone sulla patente di servizio, obbligatoria per condurre i veicoli in dotazione ai Corpi di polizia locale, e sui veicoli in dotazione alla polizia locale, che sono identificati da speciali targhe di immatricolazione (con esclusione dei veicoli che per esigenze di servizio non portano segni identificativi visibili) e sono esentati dal pagamento delle tasse di immatricolazione ed automobilistiche e dal pedaggio autostradale.

L'articolo 22 istituisce il numero telefonico unico nazionale per rendere omogeneo l'esigenza dei cittadini.

L'articolo 23 detta disposizioni in materia di contrattazione e sancisce, dopo diciassette anni, il rientro della polizia locale nel contratto di natura pubblica con la modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui, dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente comma 1-*quater*: in deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale, anche dirigenziale, della polizia locale è disciplinato secondo autonome disposizioni ordinamentali.

Il Governo è delegato, entro dodici mesi, ad emanare uno o più decreti legislativi che disciplineranno i contenuti del rapporto di impiego del personale della polizia locale e del relativo trattamento economico. I principi e i criteri devono prevedere l'istituzione di un autonomo comparto di contrattazione con la previsione nel suo ambito di due procedimenti, da attivare con cadenza triennale per gli aspetti giuridici ed economici, uno per il personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e l'altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, diretti a disciplinare determinati aspetti del rapporto di impiego. I contenuti dell'accordo nazionale che conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica. Per ciascun procedimento, i decreti legislativi devono disciplinare la composizione della delegazione trattante di parte pubblica; mentre la delegazione trattante di parte sin-

dacale è composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rispettivamente rappresentative a livello nazionale, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, secondo le previsioni e le procedure di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni procedimento definirà le materie demandate alla disciplina della contrattazione, tenuto conto delle materie demandate dalle vigenti disposizioni di legge alla contrattazione per la disciplina del rapporto di impiego del personale in regime di diritto pubblico.

Infatti il disegno ripercorre l'evoluzione normativa che ha visto estrapolare dai contratti di diritto privato sin dalla emanazione del provvedimento (decreto legislativo n. 29 del 1993) - attuale decreto legislativo n. 165 del 2001, articolo 3 - quelle figure professionali che svolgono funzioni di diritto pubblico applicando pertanto lo stesso principio che è stato adottato per le Forze di polizia ad ordinamento nazionale, e altre figure quali i magistrati e i professori universitari, e negli ultimi tempi il personale dei vigili del fuoco e il personale direttivo della polizia penitenziaria, prevedendo due distinti e specifici comparti di contrattazione, uno per il personale attualmente inquadrato nei ruoli dirigenziali e l'altro per il restante personale. Un contratto di diritto pubblico per gli operatori della polizia locale consente la stesura di norme idonee alla funzione pubblica svolta che sono radicalmente diverse rispetto al restante personale dipendente degli enti locali. Infatti, solo attraverso il contratto di natura pubblicistica, ovvero con un decreto del Presidente della Repubblica, si possono realmente valorizzare, rispetto all'ente locale di appartenenza, le professionalità e le esperienze acquisite in questo settore particolare che ha necessità di gerarchia e non certamente di mansioni ascrivibili, esigibili e quindi eseguibili.

L'articolo 24 estende al personale di polizia locale una serie di disposizioni previste

per le Forze di polizia nazionali. Si tratta di norme in materia previdenziale, assistenziale e infortunistica. In particolare si estende la disciplina prevista per il personale della polizia di Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, che prevede che la difesa può essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo e che le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso.

È inoltre prevista la corresponsione di un'indennità di polizia locale, articolata per livelli di responsabilità, pensionabile, finanziata a valere su un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nella misura determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro; detta indennità assorbe le precedenti indennità di vigilanza.

Infine, in materia infortunistica, è disposto che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adotta un apposito decreto al fine di istituire una specifica classe di rischio per il personale della polizia locale, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla polizia di Stato.

L'articolo 25 estende le possibilità di accesso alle banche dati del Ministero dell'interno, del pubblico registro automobilistico, della Direzione generale della motorizzazione civile e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da parte del personale di polizia locale. Il comma 1 interviene sull'articolo 9 della legge n. 121 del 1981 estendendo, secondo le modalità stabilite in un apposito regolamento, l'ac-

cesso al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla polizia locale debitamente autorizzati ed esplicitando l'estensione dell'accesso ai dati relativi ai veicoli rubati, ai documenti di identità rubati o smarriti, alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, nonché ai provvedimenti amministrativi e penali pendenti riguardanti persone o cose. È inoltre previsto che gli appartenenti alla polizia locale conferiscono al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, senza ritardo, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati nonché di quelle amministrative, secondo modalità tecniche definite nel citato regolamento.

Il comma 3 interviene nuovamente, dopo la modifica operata dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.125, sul comma 1 dell'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Con l'articolo 8 del decreto-legge n. 92 del 2008 si era consentito al personale di polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale l'accesso ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della direzione generale della motorizzazione civile e, qualora in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, allo schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti operanti presso il Centro elaborazione dati, nonché alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 54, comma 5-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La modifica proposta generalizza e rende gratuito l'accesso a tutti i dati contenuti nei sistemi informativi automatizzati, oltre che del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale

della motorizzazione civile, anche delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il Capo IV, che chiude l'articolato, contiene, infine, le disposizioni finali e transitorie e le abrogazioni.

L'articolo 26 prevede l'obbligo di adeguamento delle normative regionali entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente disegno di legge. Viene poi prevista una serie di norme volte ad accompagnare in via transitoria il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina, per quanto concerne le funzioni e le qualifiche possedute dal personale della polizia locale, il rilascio della patente di servizio, l'identificazione degli addetti al coordinamento e al controllo nell'attuale categoria «D», il mantenimento dei rispettivi distintivi di grado da parte dei comandanti dei Corpi di polizia municipale che confluiscono in un Corpo intercomunale di polizia locale. Infine è prevista una specifica norma dedicata al personale della polizia locale obiettore di coscienza, prevedendo che il personale attualmente in forza, che ha esercitato il diritto di obiezione di coscienza e che non intende revocarla viene trasferito ad altro servizio dell'ente, entro un anno dall'entrata in vigore del presente disegno di legge, preservando categoria e posizione economica. Si istituisce l'inno nazionale della polizia locale e la giornata della memoria indicata nella data del 12 settembre in ricordo degli undici vigili fucilati - rimasti unici a difendere il territorio nel 1943 - dalle truppe avio-trasportate tedesche. Sono riconosciuti la causa di servizio e l'equo indennizzo *ante* decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, infine, si riconosce la possibilità agli operatori di fregiarsi dei riconoscimenti sulla divisa in base all'anzianità di servizio, agli interventi effettuati come protezione civile, ad atti di eroismo riconosciuti dalle istituzioni e/o organizzazioni di categoria di rappresentanza.

L'articolo 27 elenca una serie di modifiche alla normativa vigente per renderla coerente con l'impianto di tutto il disegno di legge. Viene innanzitutto abrogata la legge 7 marzo 1986, n. 65 «Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale» (comma 1).

Il comma 2 rimuove una serie di limiti di operatività imposti all'operatore di polizia locale nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, limiti derivanti dall'interpretazione del combinato disposto dell'articolo 5 della legge n. 65 del 1986 e dell'articolo 57 del codice di procedura penale del del codice di procedura penale. In base alla lettura combinata delle due norme, allo stato attuale tutti gli addetti della polizia municipale quando svolgono funzioni di polizia giudiziaria, sia in qualità di agenti che in qualità di ufficiali, sono soggetti: *a*) al limite territoriale (previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge n. 65 del 1986 e dall'articolo 57, comma 2, del codice di procedura penale); *b*) al limite dell'orario di lavoro (previsto dall'articolo 57, comma 2, del codice di procedura penale); *c*) al limite delle proprie attribuzioni (previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge n. 65 del 1986). Oltre a questi limiti i responsabili del servizio o del Corpo e gli addetti al coordinamento e al controllo, in base al comma 3 dell'articolo 57 del codice di procedura penale, sottostanno all'ulteriore limite «del servizio cui sono destinate» che li ha fatti ritenere assoggettati ad una competenza «specifica o settoriale», cioè limitata alle tipologie di reato connesse alle materie di competenza. Con l'abrogazione della legge n. 65 del 1986 e l'aggiunta della lettera *b-bis*) al comma 1 dell'articolo 57 del codice di procedura penale, i comandanti, i

responsabili di area, gli addetti al coordinamento e controllo e gli addetti al controllo appartenenti alla polizia locale, sono considerati ufficiali di polizia giudiziaria a competenza generale, senza ulteriori limitazioni se non quelle legate al territorio della struttura di appartenenza, salve le espresse ipotesi di ultraterritorialità elencate nell'articolo 12 del presente disegno di legge. Analogo risultato è conseguito con la sostituzione operata sul testo della lettera *b*), del comma 2, dell'articolo 57 del codice di procedura penale, in relazione all'estensione delle funzioni di polizia giudiziaria degli agenti.

Il comma 3 modifica l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», prevedendo che anche per la polizia locale le disposizioni sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative da individuarsi con specifici decreti emanati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo.

Il comma 4 modifica la lettera *c*) del comma 6 dell'articolo 24 della legge n. 241 del 1990 al fine di escludere dall'accesso i documenti riguardanti le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela della sicurezza locale (modifica richiamata dall'articolo 8 del presente disegno di legge).

Il comma 5 modifica il secondo comma dell'articolo 20 della legge n. 121 del 1981 per integrare la composizione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica con il comandante della polizia locale del comune capoluogo.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PRINCIPÌ GENERALI

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, le forme di coordinamento tra lo Stato e le regioni nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione.

2. La presente legge reca altresì disposizioni per la polizia locale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione.

3. I comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di cui all'articolo 6, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità.

4. La presente legge si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, nonché con la disposizione di cui all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per «sicurezza urbana» il complesso dei beni giuridici, economici e sociali sui quali si fonda, nell'ambito delle comunità locali, la convivenza civile e la coesione sociale delle rispettive popolazioni e la salvaguardia degli interessi e dei valori connessi;

b) per «politiche locali per la sicurezza», le azioni finalizzate a promuovere la sicurezza urbana e la vivibilità nei centri urbani e nel territorio regionale, esercitate attraverso le competenze proprie dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni;

c) per «politiche integrate per la sicurezza», le azioni volte ad integrare le politiche locali per la sicurezza poste in essere dagli enti locali e dalle regioni con la responsabilità e competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Art. 3.

(Potere di ordinanza del sindaco)

1. All'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e contrastare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica intesa quale integrità fisica della popolazione. Tali provvedimenti

sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione»;

b) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. Ai sensi di quanto disposto dal comma 4, il sindaco interviene per prevenire e contrastare:

a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

b) le situazioni dalle quali possono scaturire comportamenti che danneggiano il patrimonio pubblico e privato, o ne impediscono la fruibilità, e che determinano lo scadimento della qualità urbana;

c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili idonei a favorire le situazioni indicate alle lettere *a)* e *b)*;

d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica mobilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;

e) i comportamenti che, per le modalità con cui si manifestano, turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la finalità cui sono destinati o che rendono difficile o pericoloso l'accesso ad essi, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto»;

c) dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

«4-*ter*. L'inottemperanza a quanto disposto dai provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-*bis* del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500 da applicare ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché con la confisca della merce e del ricavo ottenuto dall'illecita attività».

Art. 4.

(Regolamenti comunali di polizia)

1. I consigli comunali adottano, ai sensi dell'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nel rispetto della legislazione statale e regionale, i regolamenti di polizia locale, che costituiscono uno degli strumenti per realizzare le politiche locali per la sicurezza indicate all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della presente legge, prevedendo gli obblighi e i divieti necessari per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

2. Ferma restando la competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza e fuori dei casi rientranti nelle ordinanze contingibili e urgenti di cui all'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, i regolamenti di polizia urbana sono finalizzati a prevenire e contrastare i fenomeni di degrado urbano e possono prevedere obblighi e divieti:

a) per assicurare l'uso e il mantenimento del suolo pubblico, la piena fruizione dello spazio pubblico, il decoro urbano, la tutela della quiete pubblica e la tranquillità della vita delle persone;

b) per prevenire e rimuovere le condizioni ambientali e sociali che possono favorire l'insorgere di fenomeni dannosi alle popolazioni locali sotto il profilo della criminalità e dell'emergenza igienico-sanitaria.

3. Fuori dei casi rientranti nelle ordinanze contingibili e urgenti previste dall'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, la violazione di obblighi o divieti previsti nei regolamenti di polizia urbana o assunti con ordinanza del sindaco,

ai sensi dell'articolo 50 dello stesso testo unico, nell'ambito delle politiche locali per la sicurezza indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della presente legge, è sanzionata ai sensi dell'articolo 7-*bis* del medesimo testo unico.

CAPO II

POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA

Art. 5.

(Promozione delle politiche integrate per la sicurezza)

1. Il sindaco, il presidente della provincia e il presidente della città metropolitana, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza urbana:

a) promuovono, d'intesa con il prefetto, gli accordi di cui all'articolo 6, commi 1 e 2;

b) concordano, su richiesta motivata dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, le modalità di collaborazione della polizia locale con le Forze di polizia statali per specifiche operazioni o progetti in materia di sicurezza o a seguito degli accordi di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.

2. Il Ministro dell'interno, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, ovvero su richiesta degli stessi, può altresì promuovere la conclusione di accordi quadro per il coordinamento, nei territori regionali, delle politiche integrate per la sicurezza.

Art. 6.

(Accordi in materia di politiche integrate per la sicurezza)

1. I comuni, anche in forma associata, le province e le città metropolitane possono stipulare accordi locali con il prefetto del capoluogo di provincia, nei seguenti campi di intervento:

a) scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati tra la polizia locale e le Forze di polizia dello Stato presenti sul territorio;

b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle Forze di polizia dello Stato e regolamentazione per l'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività a rischio;

c) collaborazione tra le Forze di polizia dello Stato e le polizie locali, secondo le rispettive competenze, ai fini del controllo del territorio anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza e delle eventuali altre attività;

d) collaborazione tra le Forze di polizia dello Stato e le polizie locali, anche attraverso specifici piani di intervento, in ordine alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 2, come modificato dall'articolo 3 della presente legge;

e) formazione e aggiornamento professionale integrati per operatori della polizia locale, delle Forze di polizia dello Stato ed altri operatori che cooperano allo sviluppo delle politiche per la sicurezza urbana.

2. Gli accordi di cui al comma 1 possono altresì riguardare i seguenti campi di intervento:

a) cooperazione per la partecipazione ad iniziative e progetti promossi dall'Unione europea;

b) cooperazione in ordine alla riqualificazione e al risanamento di edifici dismessi o di aree urbane degradate;

c) comunicazione pubblica ai fini della promozione di una cultura del dialogo e della legalità;

d) ogni altra attività ritenuta funzionale alla realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza.

3. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza, possono stipulare accordi con il Ministero dell'interno nei campi di intervento di cui ai commi 1 e 2.

Art. 7.

(Raccordo istituzionale per l'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza)

1. I soggetti che hanno stipulato gli accordi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 6 procedono, con cadenza almeno semestrale, anche in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nel rispetto dell'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, alla verifica dello stato di attuazione degli accordi stessi.

2. In relazione ai risultati riscontrati in seguito alla verifica di cui al comma 1 del presente articolo, i soggetti che hanno stipulato gli accordi di cui all'articolo 6 adottano le iniziative necessarie al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati negli accordi stessi.

3. Alla verifica di cui al comma 1 possono concorrere, previa intesa tra i sottoscrittori degli accordi, anche altri soggetti

interessati ai singoli interventi in discussione.

4. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, svolge un'azione complessiva di monitoraggio degli accordi attraverso un comitato tecnico paritetico composto da tre rappresentanti designati dal Ministero dell'interno e da tre rappresentanti designati rispettivamente uno dalle regioni, uno dalle province e uno dai comuni designati dalla Conferenza unificata.

Art. 8.

*(Attività di informazione
a livello territoriale)*

1. Ai fini dell'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza, i comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato, anche al di fuori degli accordi di cui all'articolo 6, si scambiano reciproche informazioni sui principali aspetti delle attività di propria competenza, ed in particolare sulle caratteristiche degli illeciti e dei fenomeni che generano degrado e insicurezza.

Art. 9.

(Conferenza regionale)

1. In ogni regione si svolge, con cadenza almeno annuale, una Conferenza regionale in materia di sicurezza integrata.

2. La Conferenza regionale, presieduta dal Ministro dell'interno quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, o da un suo delegato, è convocata dallo stesso Ministro, previa intesa con il Presidente della regione in merito alla definizione dell'ordine del giorno. Il Ministro dell'interno e il Presidente della regione individuano i soggetti che partecipano alla Conferenza regionale.

CAPO III

NORME PER IL COORDINAMENTO
TRA LE FORZE DI POLIZIA DELLO
STATO E LA POLIZIA LOCALE

Art. 10.

(Funzioni di polizia locale)

1. Al fine di tutelare la sicurezza urbana e la qualità della vita locale, le funzioni di polizia locale comprendono l'insieme delle attività di prevenzione e contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali e regionali, ovvero i regolamenti locali.

2. Il personale che svolge servizio di polizia locale, nell'ambito del territorio di appartenenza, ovvero di quello degli enti associati o convenzionati, esercita le seguenti funzioni:

- a) polizia amministrativa locale;
- b) polizia edilizia diretta al controllo del rispetto delle norme in materia urbanistico edilizia al fine di garantire la tutela della qualità urbana e rurale;
- c) polizia commerciale e tutela del consumatore;
- d) polizia ambientale e ittico - venatoria;
- e) polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- f) polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- g) ausiliarie di pubblica sicurezza;
- h) polizia tributaria;
- i) vigilanza sull'osservanza dei regolamenti, delle ordinanze e dei provvedimenti amministrativi;
- l) vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;
- m) polizia amministrativa per la vigilanza e il controllo relativamente ai tributi locali di competenza;

n) gestione di servizi d'ordine, di vigilanza, d'onore e quanto necessario all'espletamento delle attività istituzionali del comune, della provincia o della città metropolitana;

o) cooperazione nel soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni;

p) supporto alle attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;

q) segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;

r) informazione, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali o comunque richiesti da autorità competenti;

s) predisposizione di servizi, nonché di collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni, delle province e delle città metropolitane.

3. Le funzioni di polizia locale spettano ai comuni, alle province e alle città metropolitane in conformità all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono con legge a conferire le funzioni necessarie all'attuazione dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione. Sono comunque fatte salve, fino all'adozione di una diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.

4. Le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni competono ai comuni, alle province e alle città metropolitane.

Art. 11.

(Qualifiche del personale di polizia locale)

1. Le qualifiche di polizia locale si articolano in agenti, sottufficiali addetti al controllo (ispettori), ufficiali addetti al coordinamento e controllo (commissari), ufficiali responsabili di area (commissari superiori) e comandanti dei Corpi di polizia locale.

2. Le qualifiche di cui al comma 1 sono conferite dal sindaco o dal presidente della provincia o della città metropolitana all'atto dell'assunzione in ruolo o dei successivi avanzamenti di carriera.

3. Le qualifiche di cui al comma 1 sono comprensive della qualità di:

a) agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti di polizia locale ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, o di ufficiale di polizia giudiziaria riferita ai comandanti, ai responsabili di area, agli addetti al coordinamento e controllo e agli addetti al controllo ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b-bis), del medesimo codice, come modificato dall'articolo 27, comma 2, della presente legge;

b) agente di pubblica sicurezza, secondo la procedura di cui al comma 4 del presente articolo;

c) agente di polizia tributaria.

4. Il prefetto conferisce al personale della polizia locale, su indicazione del sindaco, del presidente della provincia o del presidente della città metropolitana, la qualità di agente di pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione dopo aver accertato che il destinatario del provvedimento:

a) goda dei diritti civili e politici;

b) non sia stato condannato a pena detentiva per delitto non colposo;

c) non sia stato sottoposto a misure di prevenzione;

d) non abbia reso dichiarazione di obiezione di coscienza ovvero abbia revocato la stessa con le modalità previste dalla normativa vigente;

e) non sia stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

5. Il prefetto dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei requisiti di cui al comma 4.

6. In caso di perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza ai sensi del presente articolo il sindaco, il presidente della provincia o della città metropolitana dichiarano la perdita delle qualifiche di operatore di polizia locale di cui al comma 1.

7. Il sindaco o i presidenti della provincia o della città metropolitana comunicano tempestivamente al prefetto gli elenchi dei soggetti di cui al comma 1, nonché le revoche di cui al comma 6.

8. Ai fini della uniforme qualificazione del personale delle polizie locali le regioni provvedono a disciplinare l'effettuazione di uno specifico corso, con superamento di prova finale, diversificato per le qualifiche di cui al comma 1, da tenere entro il termine del periodo di prova, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. Il comandante della polizia locale è responsabile verso il sindaco o il presidente della provincia o il presidente della città metropolitana o il presidente dell'ente in forma associativa fra enti locali, della disciplina, dell'addestramento, della formazione e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti alla polizia locale. Gli operatori di polizia locale sono tenuti ad eseguire gli ordini e le direttive impartite dai superiori gerarchici nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

10. Al personale della polizia locale competono esclusivamente le funzioni e i compiti previsti dalla presente legge, dalla legge regionale e dal regolamento del Corpo. I distacchi e i comandi possono essere consentiti solo ed esclusivamente se rientrano nelle funzioni di polizia locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza; la mobilità esterna tra enti diversi è consentita solo su richiesta del lavoratore e previo nulla osta delle amministrazioni interessate.

Art. 12.

(Esercizio delle funzioni di polizia locale)

1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, i comuni singoli e associati, le province e le città metropolitane sono titolari delle funzioni di polizia locale connesse alle competenze loro attribuite dalle regioni e dallo Stato. A tal fine costituiscono corpi di polizia locale, a carattere municipale, intercomunale o provinciale.

2. Il sindaco, il presidente della provincia, il presidente dell'organo esecutivo della città metropolitana o dell'ente in forma associativa fra enti locali, nell'esercizio delle funzioni di competenza, impartiscono direttive e vigilano sul funzionamento del servizio di polizia locale e adottano i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

3. In materia di polizia amministrativa locale, fatto salvo quanto previsto ai sensi del comma 1, resta ferma la potestà legislativa regionale secondo quanto previsto dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Tale competenza si esercita anche in ordine ai requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione, anche in forma associata, dei corpi di polizia locale.

4. L'Autorità giudiziaria, anche in ottemperanza ad appositi accordi con il sindaco o il presidente della provincia o della città

metropolitana, può avvalersi del personale della polizia locale. In tal caso il personale di polizia locale dipende operativamente dalla competente Autorità giudiziaria.

5. Qualora l'Autorità giudiziaria, ai sensi del comma 4, disponga, con proprio provvedimento, che il personale della polizia locale svolga per determinate e specifiche indagini attività al di fuori del territorio di competenza, eventuali spese aggiuntive conseguenti alla missione stessa sono poste immediatamente a carico del Ministero della giustizia, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, nell'esercizio delle attività derivanti dagli accordi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), della presente legge, il personale della polizia locale dipende dalla competente autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto delle intese intercorse e per il tramite del comandante della polizia locale.

7. Durante il servizio sono ammesse operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza, di iniziativa dei singoli, esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

8. Ferma restando la disciplina regionale per le missioni del personale della polizia locale nel territorio regionale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale, possono essere effettuate missioni esterne al territorio regionale esclusivamente:

a) per finalità di collegamento o di rappresentanza;

b) per soccorso in caso di calamità e disastri, d'intesa fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni;

c) in ausilio delle altre polizie locali, in particolari occasioni stagionali o eccezionali,

previa stipula di appositi accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni.

Art. 13.

(Regolamenti del servizio di polizia locale)

1. I comuni, le province e le città metropolitane definiscono con proprio regolamento l'organizzazione della polizia locale nel rispetto dei parametri individuati dalle regioni.

2. I regolamenti degli enti locali di cui al comma 1 sono comunicati al Ministero dell'interno per il tramite del prefetto del capoluogo di provincia.

Art. 14.

(Funzioni e compiti delle regioni)

1. Al fine di definire requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione dei Corpi di polizia locale, nonché per la qualificazione del personale, le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa in materia di polizia amministrativa locale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, disciplinano:

- a) l'ordinamento della polizia locale;
- b) le modalità e i tempi per l'istituzione dei Corpi di polizia locale, individuandone i requisiti, fra i quali anche il numero minimo di operatori necessari per la costituzione del Corpo stesso, che non può comunque essere inferiore a quindici operatori, escluso il comandante;
- c) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20;
- d) le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado per gli operatori di polizia locale della stessa regione, nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità

d'uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia dello Stato. Sulle uniformi deve essere riportata in modo visibile l'indicazione dell'ambito territoriale di esercizio delle funzioni;

e) le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento diversi dai distintivi di grado, ivi compresi quelli derivanti dall'anzianità di servizio, da meriti sportivi, da atti di eroismo, rilasciati da associazioni riconosciute o con atti di pubbliche amministrazioni;

f) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale neoassunto e di quello già in servizio, mediante la costituzione di strutture formative regionali o interregionali di polizia locale.

2. Le strutture formative di cui al comma 1, lettera *f)*, del presente articolo garantiscono la formazione di cui all'articolo 11, comma 8, e all'articolo 17, comma 3; organizzano inoltre corsi periodici di preparazione ai concorsi per le assunzioni nella polizia locale; detti corsi possono essere anche interregionali.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, possono essere definiti altresì accordi in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome con la collaborazione delle organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

Art. 15.

(Funzioni associate di polizia locale)

1. Al fine di favorire il raggiungimento dei requisiti organizzativi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, le regioni promuovono e disciplinano l'istituzione di Corpi di polizia locale intercomunale in forma associata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

2. Qualora i comuni non ottemperino alle disposizioni regionali di cui all'articolo 14,

comma 1, lettera *b*), le regioni disciplinano le modalità di esercizio del servizio attraverso la costituzione di appositi servizi di polizia locale.

3. Le funzioni della polizia locale sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

Art. 16.

(Enti locali diversi dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane)

1. Gli enti locali diversi dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, istituendo appositi Corpi o servizi ai sensi della presente legge.

2. Gli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, possono avvalersi di proprio personale con funzioni di polizia amministrativa locale nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento.

Art. 17.

(Elenchi di evidenza pubblica dei Comandanti)

1. Le regioni provvedono all'istituzione e all'aggiornamento degli elenchi regionali di evidenza pubblica dei comandanti dei Corpi di polizia locale di cui all'articolo 11, comma 1, e degli idonei allo svolgimento della funzione.

2. L'incarico di comandante, individuato ai sensi della vigente normativa per l'accesso al pubblico impiego, può essere attribuito solo a personale di comprovata formazione ed esperienza con riferimento ai compiti specifici affidati, scelto tra coloro che sono inseriti negli elenchi di cui al comma 1.

3. L'idoneità di cui al comma 1 si consegue previo superamento di uno specifico corso formativo organizzato dalle regioni e disciplinato, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, dalla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. In sede di prima applicazione sono considerati idonei:

a) i comandanti dei Corpi di polizia municipale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65;

b) i dirigenti di polizia locale inquadrati nella relativa pianta organica.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 18.

(Ausiliari del traffico e della sosta)

1. Il comma 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel senso che al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone spettano le funzioni previste dal comma 132 del medesimo articolo 17 per i dipendenti comunali, e cioè le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata previste dagli articoli 6, 7, 40, 157, 158 e 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

2. Al fine di migliorare la circolazione stradale nei centri abitati e di ottimizzare i tempi di percorrenza del trasporto pubblico locale, garantendo la libera disponibilità di vie e corsie ad esso riservate, il personale di cui al comma 1 può altresì disporre la sanzione accessoria della rimozione del veicolo del trasgressore ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il sud-

detto personale può accertare e contestare violazioni relative alla circolazione lungo le vie e corsie riservate a determinate categorie di utenti, nonché alle fermate e alla sosta in aree riservate a particolari categorie di utenti, come disciplinate dai regolamenti comunali in tema di occupazione di spazi e aree pubbliche.

3. Il personale di cui al comma 132 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997, appartenente a società di gestione dei parcheggi, procede all'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui agli articoli 6, 7, 157 e 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle aree oggetto di concessione e alle parti di strada di immediata adiacenza delle aree in questione. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, comma 132, della legge n. 127 del 1997, per aree oggetto di concessione si intendono le aree di circolazione, comunque limitrofe a quelle destinate al parcheggio.

4. Il personale di cui ai commi precedenti provvede all'accertamento e alla contestazione delle violazioni ivi previste, mediante la redazione e la sottoscrizione del verbale di accertamento nelle forme e con le modalità previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e con l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2669 e 2700 del codice civile.

5. Il personale di cui al presente articolo dipende operativamente dal comandante della polizia locale.

Art. 19.

(Disposizioni in materia di sussidiarietà nelle funzioni di polizia stradale)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, lettera b), dopo le parole: «la rilevazione degli incidenti stradali», sono aggiunte le seguenti:

«dai quali sono derivate la morte o lesioni personali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 3-ter»;

b) all'articolo 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3-bis, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Con gli stessi limiti e nell'ambito del percorso di gara autorizzato, le funzioni sopraindicate possono essere svolte dalle persone abilitate a svolgere scorte a competizioni ciclistiche di cui all'articolo 9, comma 6-ter. Le stesse persone possono svolgere servizi di viabilità e scorta anche nell'ambito di manifestazioni podistiche. I controlli sul rispetto delle disposizioni impartite sono affidate agli organi di polizia stradale»;

2) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:

«3-ter. La rilevazione degli incidenti stradali diversi da quelli di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, possono essere effettuati da persone abilitate di cui al comma 3-sexies, che dipendono da imprese autorizzate dal prefetto. Tale intervento è disposto, su richiesta degli interessati, dagli organi di polizia stradale a cui viene comunicato l'incidente. L'eventuale riscontro di violazioni relative alle dinamiche dell'incidente da parte del personale abilitato va obbligatoriamente comunicato all'organo di polizia stradale che ha disposto l'intervento che procede alle conseguenti contestazioni.

3-quater. I servizi diretti a regolare il traffico di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), in occasione di lavori, depositi, fiere, spettacoli o altre manifestazioni che determinano l'occupazione totale o parziale della sede stradale, o che incidono sulla circolazione nella strada, così come definita dall'articolo 2, comma 1, possono essere effettuati da persone abilitate di cui al comma 3-sexies del presente articolo, che dipendono da imprese autorizzate dal prefetto. L'even-

tuale riscontro di violazioni relative alla circolazione da parte del personale abilitato va obbligatoriamente comunicato all'organo di polizia stradale dell'ente locale che ha autorizzato l'intervento. I controlli sul rispetto delle disposizioni impartite sono affidate agli organi di polizia stradale.

3-quinquies. Nell'ambito delle autostrade e delle relative pertinenze, i dipendenti delle società concessionarie delle autostrade possono accertare le violazioni relative alla sosta o alla fermata di cui agli articoli 6, 7, 157, 158, 175, 176 e 188, le violazioni del Titolo II relative alla tutela delle strade, nonché quelle dell'articolo 167. La gestione dei verbali di contestazione redatti dalle persone abilitate è affidata agli uffici della polizia stradale.

3-sexies. Le persone di cui ai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, devono essere abilitate dal Ministero dell'interno. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i requisiti fisici e morali, i programmi e le modalità di effettuazione dell'attività di formazione, le modalità di abilitazione e di esecuzione dei servizi, le caratteristiche dei veicoli e delle attrezzature che devono essere utilizzate per svolgere il loro servizio. Con lo stesso disciplinare può essere previsto che i soggetti abilitati debbano indossare, durante l'effettuazione dei servizi di cui ai commi precedenti, capi di vestiario uniformi e dispositivi di protezione individuale, le cui caratteristiche sono determinate dallo stesso disciplinare. Con il medesimo disciplinare sono stabilite le modalità di autorizzazione delle imprese da cui dipendono. Gli atti ed i verbali di accertamento redatti dalle persone autorizzate di cui ai commi precedenti nell'esercizio delle funzioni sopraindicate, hanno l'efficacia probatoria di atto pubblico ai sensi degli articoli 2699 e 2700 del codice civile. Gli oneri economici relativi alla formazione, all'abilitazione e all'equi-

paggiamento dei soggetti di cui ai commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinqies* sono interamente a carico degli interessati o delle imprese da cui dipendono. Gli oneri economici per gli interventi effettuati dai soggetti di cui ai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* sono interamente a carico dei richiedenti».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 20.

(Armamento del personale della polizia locale)

1. Il personale della polizia locale, a cui è stata riconosciuta la qualità di agente di pubblica sicurezza, porta senza licenza le armi di cui è dotato anche fuori dall'ambito territoriale di appartenenza.

2. Le modalità di porto dell'arma di cui a comma 1 sono stabilite con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabiliti:

a) i requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento delle armi;

b) i casi di revoca o sospensione dell'affidamento stesso;

c) il numero e la tipologia delle armi in dotazione individuale e di reparto, compresi gli strumenti di autodifesa, individuati in relazione al tipo di servizio e con caratteristiche analoghe a quelle in uso alle Forze di polizia;

d) le modalità di tenuta e custodia delle armi;

e) i criteri per l'addestramento all'uso delle armi anche presso i poligoni autorizzati.

Art. 21.

(Patente di servizio e veicoli targati polizia locale)

1. La patente di servizio è obbligatoria per condurre i veicoli in dotazione ai Corpi di polizia locale.

2. Ai veicoli in dotazione alla polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione, identificative dell'appartenenza alla polizia locale, che si possono condurre solo con la patente di servizio.

Art. 22.

(Numero telefonico unico nazionale)

1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un numero unico nazionale a tre cifre per l'accesso alle sale operative delle polizie locali ed è disciplinato il suo utilizzo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, le chiamate originate dalle reti telefoniche fisse e mobili verso il numero unico devono essere trasferite, a cura dei singoli operatori telefonici, ai centralini dei comuni sul cui territorio hanno origine, per l'inoltro alle polizie locali competenti per territorio o a punti equivalenti, definiti dalle regioni stesse, comprensive delle informazioni necessarie al successivo instradamento alle sale operative delle polizia locali.

Art. 23.

(Disposizioni in materia di contrattazione)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

«1-quater. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale, anche dirigenziale, della polizia locale è disciplinato secondo autonome disposizioni ordinamentali».

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di cui al comma 1-quater dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e del relativo trattamento economico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di un autonomo comparto di contrattazione con la previsione nel suo ambito di due procedimenti, da attivare con cadenza triennale per gli aspetti giuridici ed economici, uno per il personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e l'altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, diretti a disciplinare determinati aspetti del rapporto di impiego. I contenuti dell'accordo nazionale che conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica;

b) per ciascun procedimento, definizione della composizione della delegazione trattante di parte pubblica; previsione che la delegazione trattante di parte sindacale sia composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, secondo le previsioni e le procedure di cui agli arti-

coli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) per ciascun procedimento, definizione delle materie demandate alla disciplina del procedimento contrattuale, tenuto conto delle materie demandate dalle vigenti disposizioni di legge ai procedimenti negoziali per la disciplina del rapporto di impiego del personale in regime di diritto pubblico.

3. Dall'attuazione della norma indicata al comma 2, lettera a), non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, comunque, al fine di assicurarne l'effettiva neutralità finanziaria del dispositivo, contestualmente alla attivazione del nuovo comparto di contrattazione ivi indicato, alle eventuali modificazioni al trattamento economico vigente, stabilite per taluni profili professionali, deve essere associata la contestuale individuazione e modifica dei criteri e parametri previsti per la determinazione del trattamento economico stabilito per altre categorie professionali del medesimo comparto, in modo da garantire l'invarianza della spesa.

Art. 24.

(Norme previdenziali e assicurative)

1. Al personale di polizia locale cui sono attribuite le qualifiche di cui all'articolo 11 si applicano, in materia previdenziale e infortunistica, le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia statali. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.

2. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito decreto al fine di istituire una specifica classe di rischio per il personale di polizia locale cui sono attribuite le qualifiche di cui all'articolo 11 della presente legge, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

3. A fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di una previsione di spesa complessiva pari a 100.000.000 di euro annui, a valere sulle risorse derivanti dall'incremento dello 0,1 per cento dell'addizionale regionale di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dal limite minimo.

Art. 25.

(Accesso alle banche dati del Ministero dell'interno, del pubblico registro automobilistico, della Direzione generale della motorizzazione civile e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. All'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

«L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla polizia locale debitamente autorizzati, ai sensi dell'articolo 11, con apposito regolamento di attuazione.

Il regolamento di cui al terzo comma garantisce comunque l'accesso ai dati relativi ai veicoli rubati, ai documenti di identità rubati o smarriti, alle informazioni concernenti

i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, ai precedenti penali nonché ai provvedimenti amministrativi e penali pendenti riguardanti persone o cose.

Gli appartenenti alla polizia locale conferiscono al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, senza ritardo, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati nonché di quelle amministrative, secondo modalità tecniche individuate con il regolamento di attuazione di cui al terzo comma».

2. Il regolamento di attuazione di cui al terzo comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il comma 1 dell'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:

«1. Gli operatori di polizia locale (municipale e provinciale) accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico, della Direzione generale della motorizzazione civile e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

4. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), conseguenti alle modifiche apportate dal comma 3 del presente articolo all'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono effettuati con le modalità stabilite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ANCI e l'Unione delle province d'Italia (UPI). I collegamenti relativi all'accesso del personale della polizia provinciale ai sistemi informativi automatizzati del pubblico regi-

stro automobilistico e della Direzione generale della motorizzazione civile sono effettuati con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'UPI e l'Automobile club d'Italia.

CAPO IV

NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni ivi contenute.

2. Il personale di polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, mantiene le funzioni e le qualifiche possedute, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

3. Il personale di polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che ha esercitato il diritto di obiezione di coscienza e che non intende revocarla, viene trasferito ad altro servizio dell'ente di appartenenza, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, conservando categoria e posizione economica.

4. Al personale di polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge spetta la patente di servizio di cui all'articolo 21, che viene rilasciata entro due mesi dalla predetta data anche per il personale a tempo determinato.

5. In sede di prima applicazione della presente legge, la qualifica di addetti al coordi-

namento e al controllo è attribuita alle figure inquadrare nella categoria «D» del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), in analogia all'attuale formulazione della legge 7 marzo 1986, n. 65.

6. I comandanti dei Corpi di polizia municipale che confluiscono in un Corpo intercomunale di polizia locale ai sensi dell'articolo 15, comma 1, mantengono i rispettivi distintivi di grado.

7. Le qualifiche di cui all'articolo 11, comma 3, della presente legge, non danno luogo automaticamente al riconoscimento di alcun emolumento o indennità aggiuntiva rispetto al trattamento economico già stabilito, nell'ambito del CCNL, ai sensi degli articoli 5 e 10 della legge 7 marzo 1986, n. 65, né all'equiparazione ai fini giuridici ed economici del personale appartenente ai Corpi di polizia locale con quello di cui all'articolo 16, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e all'articolo 31, comma 2, della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

8. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza del territorio, nell'ambito delle risorse già destinate dalla contrattazione collettiva al finanziamento dei fondi per la contrattazione decentrata integrativa e, in ogni caso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, al personale appartenente alla polizia locale che concorre a realizzare piani e programmi operativi volti a dare attuazione alle politiche locali per la sicurezza può essere attribuita in sede di contrattazione integrativa una indennità diretta a remunerare gli specifici rischi e i disagi correlati all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10 della presente legge, anche derivanti dall'applicazione delle ordinanze di cui all'articolo 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3 della presente legge. Detta indennità può essere corrisposta in aggiunta alle specifiche

indennità già previste per il predetto personale. Sono fatti salvi i contratti integrativi già stipulati in conformità alla presente norma.

9. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «e soccorso pubblico» sono inserite le seguenti: «, nonché al personale che riveste la qualifica di operatore di polizia locale».

10. Sono riconosciuti l'inno nazionale e la bandiera della polizia locale italiana. È altresì istituita la Giornata della memoria della polizia locale, per il giorno 12 settembre, in ricordo dei tragici eventi accaduti in Barletta nel 1943, e già posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

11. Gli operatori di polizia locale si possono fregiare dei distintivi di riconoscimento da apporre sulla divisa.

Art. 27.

(Abrogazioni e ulteriori modificazioni legislative)

1. La legge 7 marzo 1986, n. 65, è abrogata.

2. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«*b-bis*) i comandanti, i responsabili di area, gli addetti al coordinamento e controllo e gli addetti al controllo appartenenti alla polizia locale»;

b) al comma 2, alla lettera b), le parole: «, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti di polizia locale».

3. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «delle Forze armate e di Polizia» sono inserite le seguenti: «dello Stato e della polizia locale».

4. All'articolo 24, comma 6, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: «dell'ordine pubblico,» sono inserite le seguenti: «all'adozione ed attuazione delle ordinanze contingibili e urgenti di cui all'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,».

5. All'articolo 20, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, dopo le parole: «e del Corpo forestale dello Stato» sono inserite le seguenti: «e dal comandante della polizia locale del comune capoluogo».

